

SCHEMA CONTRATTO di affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, per le prestazioni specialistiche inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per appalto integrato di un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l'area sciistica Mottolino in Livigno (SO) - CIG 95186194E3

TRA

L'ing. Luigivalerio Sant'Andrea, nato a Foligno (PG), il 05/04/1977, il quale interviene in questo atto in qualità di Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 -2026 S.p.A

E

_____ con sede legale in _____ Via
_____ C.F./P. IVA _____ rappresentata da
_____, nato a _____ il _____ in qualità
di _____ (nel proseguo per semplicità anche solo "Appaltatore")

PREMESSO:

- Che con determina a contrarre n. ___ del _____ dell' Amministratore Delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è stata avviata la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l' affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, per le prestazioni specialistiche inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per appalto integrato di un nuovo bacino ed il impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l' area sciistica Mottolino in Livigno (SO);
 - che l'ing. Valerio Petrinca veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel proseguo, per semplicità, "RUP");
 - che il RUP provvedeva a registrare la predetta procedura sul sito informatico della Autorità Nazionale Anticorruzione (nel proseguo, per semplicità, "ANAC") e riceveva il codice identificativo di gara (comunemente, "CIG") n. xxxxxxxx;
 - che con la pubblicazione del bando di gara, sulla GUUE n. ___ del _____ e sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – n. _____ del _____, sul profilo del committente, nonché sul Portale dei dati aperti dell' Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, veniva avviata la procedura di gara. In tale sede, veniva individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
 - che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato, nella lex specialis di gara, alle ore _____ del _____, pervenivano n. _____ offerte;
 - che con nota del _____ il R.U.P., asseverata la conformità della procedura
-

alla normativa del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (d'ora in avanti "Codice dei Contratti Pubblici"), proponeva l'aggiudicazione della gara d'appalto a _____, risultata prima in graduatoria con _____ punti, e offrendo un ribasso del _____% sull'importo a base d'asta;

- che _____ faceva successivamente pervenire alla stazione appaltante la documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di capacità speciale dichiarati nella domanda di partecipazione, che veniva ritenuta pienamente soddisfacente ai fini della prova richiesta ;
 - che a seguito del riscontro della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati nonché della procedura esperita, pertanto, l'Amministratore Delegato della società Committente, con determinazione n. ____ / _____ del _____, disponeva l'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto a _____, per un importo netto pari a Euro _____, oltre oneri e IVA;
 - che l'aggiudicazione veniva comunicata dal RUP a tutti i concorrenti in data _____;
 - che in data _____ il Responsabile del procedimento _____ provvedeva alla consegna del servizio in virtù della clausola di anticipazione contenuta nel disciplinare di gara, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, a mente del quale "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ... nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
 - che quindi si è avviato il procedimento di verifica, tramite sistemi di accreditamento previsti dalle banche dati e utilizzo sistema FVOE, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con esito favorevole;
 - che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all'art.32, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici è scaduto in data _____;
 - che in data _____ ha presentato la documentazione attestante la prestazione della cauzione definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto (**allegato 1**);
- i. _____ ha presentato la polizza professionale
- ii. Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e documenti richiamati nelle medesime, pur se non materialmente allegati, nonché quelli invece materialmente uniti al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante formale e sostanziale. In particolare costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di cui ne definiscono l'oggetto integrandolo laddove non diversamente previsto, essendone allegati, il capitolato speciale, il capitolato informativo e la documentazione tecnica predisposta dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ed allegati al bando ed al disciplinare di gara; è altresì parte integrante l'offerta tecnica del concorrente per le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa, se accettate dall'amministrazione.
 2. L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto sono regolate, in via gradata:
-

- a) dalle clausole del Contratto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
- b) dalla lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, capitolato informativo) e relativi allegati;
- c) dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dal D.P.R. n.207/2010;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- g) dalla Legge n.136/2010;

In caso di contraddizioni tra le previsioni dei diversi documenti:

- a) le clausole e le prescrizioni contenute nel Contratto prevarranno su quelle presenti nel Bando, nel Disciplinare e nel capitolato speciale e relativi allegati;
- b) le clausole e le prescrizioni particolari prevarranno su quelle generali;
- c) persistendo contraddizione, varrà la prescrizione meno onerosa per il Committente e che porti ad un risultato di maggiore coerenza con gli obiettivi perseguiti con l'attuazione del progetto definitivo e di migliore qualità tecnica ed estetica dell'intervento; l'appaltatore è comunque tenuto a segnalare per iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione non appena ne venga a conoscenza.

Ogni modifica e/o integrazione del Contratto, delle sue premesse e dei suoi allegati, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

ART. 2 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di servizi di Architettura e Ingegneria per le prestazioni specialistiche per il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per appalto integrato di un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l'area sciistica Mottolino in Livigno (SO).

L'appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni e attività inerenti l'appalto garantendo la perfetta osservanza delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla vigente normativa, dal disciplinare di gara, dal presente contratto, dal Capitolato

Speciale d'Appalto, dal Capitolato Informativo, i quali, visionati e controfirmati dalle parti vengono allegati quali parti integranti e sostanziali del contratto.

Le prestazioni specialistiche affidate saranno svolte dall'affidatario in qualità di componente del gruppo di professionisti individuati per lo svolgimento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (in fase di progettazione). L'affidatario svolgerà pertanto il ruolo di progettista firmatario degli ambiti progettuali di propria competenza così come sopra descritti, mentre il ruolo di Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche sarà svolto da un professionista individuato all'interno del personale della Direzione Tecnica della società.

Nell'espletamento dell'incarico, l'affidatario dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché a presenziare, senza alcun ulteriore compenso, alle eventuali riunioni di lavoro di coordinamento che si svolgeranno.

L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme contenute nel D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle norme ancora in vigore del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza nei cantieri e nel D.M. 49/2018, nonché delle altre norme vigenti in materia e alle condizioni tutte indicate in questo contratto, nel bando di gara e nella documentazione allegata.

ART. 3 Modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali

Le prestazioni oggetto di affidamento sono la progettazione di fattibilità tecnico economica e la progettazione definitiva finalizzate alla realizzazione di un nuovo bacino e un impianto di innevamento artificiale a servizio dello Snow Park presso l'area sciistica Mottolino in Livigno (SO), per le classi e categorie indicate nel bando di gara e capitolato speciale d'appalto.

Sono escluse dall'oggetto dell'incarico: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; Pratiche e progettazioni relative ad archeologia, ambiente e paesaggio; Pratica prevenzione incendi; la progettazione strutturale dell'edificio della nuova stazione di pompaggio (cat. S.03).

Sono invece ricomprese nell'incarico le prestazioni di carattere idraulico ed impiantistico afferenti a tale edificio che saranno sviluppate quindi in stretta collaborazione con gli altri componenti del gruppo di progettazione.

Si rinvia alle prestazioni tutte dettagliatamente previste e disciplinate all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto che si intende qui richiamato.

All'interno dei compensi relativi alle fasi di progettazione di cui sopra si intende ricompresa anche l'esecuzione di tutte le prestazioni accessorie, come descritte nel CSA all'art 2.3.2

L'aggiudicatario dovrà elaborare in genere ogni tipo di documentazione e compiere tutte le azioni previste, anche se non espressamente indicate, dalla normativa vigente e necessarie per la corretta e compiuta realizzazione delle opere.

Si richiama quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 con riferimento alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Art. 4 TEMPI DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di disporre la consegna del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni in legge n.120/2020 s.m.i e n. 77/2021 sm.

Le attività in fase di progettazione dovranno essere sviluppate secondo le seguenti tempistiche:

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica entro 60 gg dalla data di firma del contratto e dalla richiesta di attivazione che sarà formalizzata dalla Stazione Appaltante tramite PEC.

Progetto Definitivo, entro 60 gg dalla data di avvio della progettazione che sarà formalizzata dalla Stazione Appaltante tramite PEC.

L'attività di progettazione esecutiva si riterrà conclusa con l'approvazione del relativo progetto che avverrà a valle dell'emissione del documento di validazione da parte del R.U.P., successivo alle attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati verranno applicate le penali previste dalla vigente normativa in materia e riportate al successivo art.7

Si richiama quanto stabilito all'art 3 del Capitolato speciale d'Appalto "attività di controllo della progettazione", che si deve intendere integralmente qui richiamato.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'appaltatore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.

Art. 5 Compenso e modalità di pagamento

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, determinato secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016 e successivamente determinato in base al ribasso offerto dell'Appaltatore

ammonta ad € _____ (oltre oneri ed IVA) e risulta così suddiviso:

a) per la progettazione di fattibilità tecnico economica euro _____

b) per la progettazione definitiva euro _____

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente, dal Capitolato speciale d'Appalto e dal Capitolato Informativo.

Il corrispettivo è stabilito a corpo è comprensivo di tutte le attività e prestazioni previste nel presente disciplinare, nello schema di contratto e nel calcolo della parcella professionale e del costo delle eventuali proposte offerte dal concorrente in gara ed accettate dall'amministrazione. L'affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della Stazioni appaltante.

La SA provvede al pagamento del corrispettivo per ognuna delle due fasi previste con le seguenti modalità:

- 40% dell'importo alla consegna degli elaborati;
- 60% come saldo dell'importo complessivo alla formale approvazione da parte della S.A. della relativa fase progettuale.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicatario del servizio.

La stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza dal quale risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

I pagamenti saranno effettuati a seguito di trasmissione di fattura elettronica, ai sensi del Decreto del Ministro delle Economie delle Finanze 3.4.2013, n.55, intestata a : Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A., riportando:

- PEC: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

- il codice univoco B8FKDL;

- codice fiscale n. 16406341004;
- il codice identificativo di gara (CIG):
- la determinazione di aggiudicazione;
- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento (come da dichiarazione di tracciabilità presentata);
- la scadenza del pagamento;
- regime di split payment

ART. 6- Tracciabilità

L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dichiara che i conti correnti bancari intestati alla ditta _____ presso _____, sono dedicati alle transazioni relative al presente contratto, identificato con il C.I.G. che verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le persone fisiche, delegate ad operare sui conti correnti dedicati sopra citati sono:_____.

Su tali conti correnti l'Amministrazione effettuerà i relativi pagamenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In particolare, con riferimento al predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore dichiara: 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; 2) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si impegna altresì a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Ente committente.

Art. 7 – Inadempienze, ritardi e penalità

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, verrà applicata all'Appaltatore una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'appaltatore per ogni relativa fase. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili. Nel caso in cui detta penale ecceda cumulativamente e complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non rispetti, per causa a lui imputabile, i tempi prescritti dal presente contratto sarà tenuto a rimborsare integralmente il danno subito dalla Stazione Appaltante, la quale procederà innanzitutto all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed alla sospensione dei pagamenti per somme eventualmente dovute. Qualora l'appaltatore non ottemperasse all'espletamento del servizio e alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive fissate dalla stazione appaltante, quest'ultima procederà con regolare nota scritta tramite pec ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 la Stazione Appaltante senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

All'appaltatore inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

In caso di persistente inadempienza dell'appaltatore, oppure qualora nelle fasi di progettazione emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la stazione appaltante, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica all'appaltatore interessato, potrà provvedere alla risoluzione dell'appalto affidato.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Resta inteso che in tali ipotesi l'appaltatore incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri oneri connessi, fatta sempre salva l'azione per il risarcimento del danno.

Art. 8- Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fideiussoria n. _____ prestata da _____ rilasciata in data _____ dell'importo di euro _____.

Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sarà effettuato dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese.

Ai sensi della citata normativa, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per: 1) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali; 2) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; 3) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente e in detti casi ha facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 9 – Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ha prodotto ha prodotto la polizza assicurativa n. rilasciata da _____ in data _____ agli atti della Committente

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e dal capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti/parte dei crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dagli artt. 1260 e segg. del codice civile. In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art. 11 – Subappalto

Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quanto di seguito riportato:

_____.

L'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Il subappalto è inoltre sottoposto alle condizioni tutte indicate nell'art.16 del capitolato speciale d'appalto allegato.

Art. 12 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è dovuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20 % sul valore dell'appalto di cui al precedente art. 3, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal bando/disciplinare di gara.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le disposizioni del capitolato speciale d'appalto allegato, nonché, in caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso all'appaltatore, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Art. 14 - Recesso dal contratto

È riconosciuta al Committente la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016, senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art. 15 - Clausola Risolutiva espressa

Le parti riconoscono che le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- interruzione non motivata del servizio;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- la violazione del Patto di Integrità .

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dalla stazione appaltante/committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 16 – Proprieta' degli elaborati

Ciascun documento ed elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'appaltatore nello svolgimento delle attività richieste sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale

Art. 17 – Divieto di partecipazione ad appalti

E' fatto divieto all'appaltatore di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 – Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio fisico presso l'Impresa _____ srl con sede legale a _____, via _____, nonché digitale presso l'indirizzo P.E.C. _____ obbligandosi di informare l'Ente Committente di ogni variazione. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante sono effettuati a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente contratto.

La ricevuta di consegna della P.E.C. fa fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 19– Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Aggiudicatario autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

Art. 21 –Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione di detti obblighi comporterà per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dal Patto di Integrità, facente parte integrante del presente contratto.

Art. 22 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, nel codice degli appalti in vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno di inizio dell'incarico a quello di emissione del certificato di collaudo.

Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta mediante versamento dell'importo pari ad € ____= con modello F24 conservato agli atti della Stazione Appaltante al protocollo n..... Al medesimo numero di protocollo sono altresì conservati i modelli F24 relativi all'imposta di bollo del Capitolato Speciale d'Appalto (€ ____=) e del Capitolato Informativo (€ ____).

Il presente atto, redatto in n. 1 originale in modalità elettronica ai sensi dell'art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è sottoscritto, in segno di accettazione dalla Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida all'atto della firma e a norma di legge, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il contratto si considera perfezionato a seguito dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 lett b) del DPCM 22 febbraio 2013, ai fini dell'opponibilità ai terzi, farà fede il riferimento temporale ottenuto attraverso la registrazione del documento firmato e il suo conseguente invio in conservazione sostitutiva.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - comma 2^ - del D.P.R..
26.04.1986, n. 131.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiarazione dell'appaltatore annessa al contratto:

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in Contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
